



Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(approvato con delibera di C.C. n. 12 del 29-6-2016)

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Forme di gestione
- Art. 3 Responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 4 Minimi riscuotibili
- Art. 5 Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 6 Interessi sulle entrate locali
- Art. 7 Riscossione volontaria
- Art. 8 Riscossione coattiva
- Art. 9 Ravvedimento operoso
- Art. 10 Rateizzazione
- Art. 11 Misure Premiali
- Art. 12 Decadenza dalla rateizzazione
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Compensazione
- Art. 15 Rapporti con il contribuente
- Art. 16 Norme finali
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di San Piero Patti (ME), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili in materia di entrate tributarie e di natura patrimoniale dell'Ente;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate patrimoniali e tributarie ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2: Forme di Gestione

1. La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.
2. La gestione se non svolta direttamente, può essere affidata, anche disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 446/97 nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata.
4. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione di ogni singola entrata, che se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di affidamento.

Art. 3 – Responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali e tributarie è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.
2. In caso di mancata designazione sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate.

Art. 4 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
4. L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità: il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 5 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 6 – Interessi sulle entrate locali

1. La misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale di anno in anno fissato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 7 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art.8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi 785 e da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata procede all'avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 9 – Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può regolarizzare omissioni o irregolarità beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste dalla legge. Il ravvedimento è ammesso finché non intervengano le cause ostative previste dalla normativa.

Art. 10 – Rateizzazione

1. Su richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di documentata temporanea e obiettiva situazione di difficoltà e di inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
2. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;
da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.
L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Art. 11- Misure premiali

1. In attuazione dell'articolo 12 della L.R. n. 1/2026 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune introduce misure premiali finalizzate a:
 - favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e patrimoniali;
 - incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali;

- migliorare l'efficienza delle attività di riscossione e recupero dei crediti.

2. Sono previste le misure premiali in materia di rateizzazione di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 1/2026, per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;

b) contribuenti virtuosi, ossia contribuenti che nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale non presentino morosità pregresse e non siano decaduti da precedenti piani di rateizzazione concessi dal Comune o dalla Società affidataria del servizio di riscossione delle entrate;

3. Per i contribuenti di cui al comma 2 il piano di rateizzazione previsto dall'articolo 10 può essere concesso con un numero massimo di rate superiore, secondo il seguente schema:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

da euro 100,01 a euro 300,00 fino a tre rate;

da euro 300,01 a euro 600,00 fino a sei rate mensili;

da euro 600,01 a euro 1.000,00 fino a dieci rate mensili;

da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a diciotto rate mensili;

da euro 2.000,01 a euro 3.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;

da euro 6.000,01 a euro 12.000,00 fino a quarantotto rate mensili;

oltre euro 12.000,00 fino a sessanta rate mensili;

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Qualora il contribuente si trovi in entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2 il numero massimo di rate concedibili può essere aumentato fino al 20%, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.

Il contribuente decade dal beneficio delle misure premiali in caso di:

a) mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi;

b) perdita dei requisiti previsti dal comma 2.

In tal caso il debito residuo diviene immediatamente esigibile.

Le misure premiali in materia di rateizzazione previste dal presente articolo, anche se non disciplinate dai regolamenti comunali delle singole entrate, si applicano a tutte le entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 12 – Decadenza dalla rateizzazione

1. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione e al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 13 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributi o di altre entrate patrimoniali versate e risultate non dovute è disposto dal Responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 14 – Compensazione

1. I crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune possono essere compensati con debiti relativi ad entrate comunali solo nei casi e con le modalità consentite dalla legge.
2. La compensazione è subordinata alla verifica dell'ufficio competente.

Art. 15 – Rapporti con il contribuente

1. Il Comune di San Piero Patti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e dalle altre disposizioni legislative vigenti, in particolare la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.
3. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse e ad eventuali modifiche apportate che dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
5. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n.4 del 16.01.1999 ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.